

**UFFICIO CENTRALE DI CONTROLLO DEI METALLI PREZIOSI**

**DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE**



**CONTROLLO FEDERALE DEI METALLI PREZIOSI**

**LEGISLAZIONE**

# Disposizioni legali principali sul Controllo dei metalli preziosi

## Osservazioni preliminari

Il presente opuscolo è una nuova edizione aggiornata al 1 maggio 2010. Essa sostituisce quella del 2009 ed è stata redatta in occasione dell'entrata in vigore, a tale data, della revisione delle "Istruzioni concernenti l'applicazione della legislazione sui metalli preziosi".

L'opuscolo è destinato ad aiutare i professionisti del ramo a consultare rapidamente le prescrizioni più importanti e più correnti della legislazione sulla fabbricazione ed il commercio dei lavori di metalli preziosi, dei plurimetalli, dei lavori placcati e delle imitazioni.

Le basi legali complete sulle quali è basato il presente opuscolo possono essere consultate sui seguenti siti internet:

- Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31), modificata il 17 giugno 1994:  
[www.admin.ch/ch/i/rs/c941\\_31.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c941_31.html)
- Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.311), modificata il 19 giugno 1995:  
[www.admin.ch/ch/i/rs/c941\\_311.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c941_311.html)
- Ordinanza del 17 agosto 2005 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi (RS 941.319):  
[www.admin.ch/ch/i/rs/c941\\_319.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c941_319.html)

come pure le "Istruzioni concernenti l'applicazione della legislazione sui metalli preziosi (ICMP, D243)" disponibili all'indirizzo:

[Legislazione del controllo dei metalli preziosi](#) → ICMP, D243.

L'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi è a disposizione per qualsiasi genere di informazioni relative alla legislazione svizzera.

Gli orologi e i gioielli sottostanno alle disposizioni della legge sul controllo dei metalli preziosi e a quelle dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02). Questa ordinanza prescrive che gli oggetti che entrano in contatto con la pelle non devono rilasciare sostanze (p. es. nichel o cadmio) in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana. Colui che immette sul mercato tali oggetti è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia. La responsabilità per la sorveglianza dell'applicazione delle prescrizioni incombe ai cantoni.

## **informazione importante per gli importatori**

All'atto dell'importazione in Svizzera, gli invii contenenti merci assoggettate all'obbligo del controllo dei metalli preziosi sono annunciati ad un ufficio di controllo il quale decide se procedere alla verifica integrale o per sondaggio, oppure se accettarli all'importazione senza controllo. La stragrande maggioranza dei lavori non sono controllati al momento del passaggio del confine, il destinatario si assume in tutti casi la responsabilità circa la conformità legale dei lavori che immette successivamente nel commercio.

Berna, 1 maggio 2010

**Direzione generale delle dogane  
Ufficio centrale di controllo  
dei metalli preziosi  
Monbijoustrasse 40  
3003 Berna  
Svizzera**

**Telefono +41 (0)58 / 462 66 22**

**[sekretariate.ozd-emk@ezv.admin.ch](mailto:sekretariate.ozd-emk@ezv.admin.ch)**



# INDICE

<b>1</b>	<b>Nozioni fondamentali .....</b>	<b>1</b>
1.1	Titolo dei metalli preziosi .....	1
1.2	Lavori di metallo prezioso (compresi i lavori misti).....	1
1.3	Lavori plurimetallici.....	1
1.4	Lavori placcati .....	2
1.5	Imitazioni .....	2
<b>2</b>	<b>Definizioni .....</b>	<b>3</b>
2.1	Oro di colore.....	3
2.2	Oro bianco.....	3
2.3	Incollatura.....	3
2.4	Assemblaggio inseparabile.....	3
2.5	Assemblaggio separabile .....	3
2.6	Incrostazione.....	3
2.7	Indicazioni e menzioni come "ORO", "METALLO", ecc.; abbreviazioni e lingue .....	4
<b>3</b>	<b>Prescrizioni per la marchiatura .....</b>	<b>5</b>
3.1	Principio .....	5
3.2	Marchio d'artefice .....	5
3.3	Marchiatura dei lavori destinati all'esportazione .....	7
<b>4</b>	<b>Lavori di metallo prezioso .....</b>	<b>8</b>
4.1	Esigenze materiali .....	8
4.1.1	Saldature .....	8
4.1.2	Argento dorato (vermeil) e argento placcato oro.....	8
4.1.3	Parti in oro da 750‰ ammesse sui lavori in oro da 999‰ o 916‰ .....	9
4.1.4	Parti di oro bianco ammesse su lavori di platino .....	9
4.1.5	Parti di metallo comune ammesse per motivi tecnici .....	9
4.1.5.1	In generale .....	9
4.1.5.2	Lavori di metalli preziosi.....	10
4.1.5.3	Lavori d'argento .....	10
4.1.6	Pepite d'oro.....	11
4.1.7	Lavori imbottiti .....	11
4.1.8	Parti non metalliche .....	11
4.1.8.1	In generale .....	11

4.1.8.2	Cornici per fotografie in argento .....	12
4.1.9	Lavori misti.....	12
4.1.9.1	In generale .....	12
4.1.9.2	Distinzione dei colori dei lavori misti.....	12
4.1.9.3	Perfezionamenti di superficie sui lavori di metallo prezioso.....	12
4.2	Marchiatura.....	13
4.2.1	In generale .....	13
4.2.2	Lavori in argento dorato (vermeil) e in argento placcato oro .....	13
4.2.3	Marchiatura dei lavori misti .....	14
4.2.3.1	Principio.....	14
4.2.3.2	In generale .....	14
4.2.4	Forniture e prodotti semifiniti.....	14
4.3	Disposizioni complementari per i prodotti dell'industria orologeria.....	15
4.3.1	Principio relativo alla chiusura delle casse per orologi .....	15
4.3.2	Parti ammesse di metallo comune.....	15
4.3.3	Parti in oro bianco su casse e braccialetti in platino .....	15
4.3.4	Marchiatura facoltativa delle parti di movimenti in metallo prezioso.....	16
<b>5</b>	<b>Plurimetalli .....</b>	<b>17</b>
5.1	Principio.....	17
5.2	Esigenze materiali.....	17
5.2.1	In generale .....	17
5.2.2	Distinzione dei colori dei lavori plurimetallici.....	18
5.2.3	Rifiniture di superficie sui lavori plurimetallici .....	18
5.3	Marchiatura.....	18
<b>6</b>	<b>Rifiniture di superficie sui lavori di metalli preziosi e lavori plurimetallici.....</b>	<b>19</b>
6.1	Sui metalli preziosi .....	19
6.2	Sui metalli comuni.....	21
<b>7</b>	<b>Lavori placcati.....</b>	<b>22</b>
7.1	Principio.....	22
7.2	Esigenze materiali.....	22
7.3	Marchiatura.....	23
7.3.1	Marchiatura tradizionale.....	23
7.3.2	Marchiatura secondo le normative internazionali .....	23
7.4	Marchiature vietate .....	24
7.5	Indicazioni di grandezza, numeri, riferimenti .....	24

7.6	Marchiature combinate .....	25
<b>8</b>	<b>Imitazioni.....</b>	<b>26</b>
8.1	Esigenze materiali .....	26
8.2	Marchiatura .....	26
8.3	Servizi da tavola e posate .....	26
<b>9</b>	<b>Altre prescrizioni concernenti la marchiatura.....</b>	<b>27</b>
9.1	Marchiature specifiche di determinati settori industriali o artigianali.....	27
9.2	Utilizzazione del nome dei metalli preziosi .....	28
9.3	Fatture, corrispondenza.....	28
9.4	Certificati di garanzia .....	28
<b>10</b>	<b>Controllo e punzonatura ufficiale.....</b>	<b>29</b>
<b>11</b>	<b>Convenzioni internazionali sul controllo dei metalli preziosi .....</b>	<b>31</b>
11.1	Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metalli preziosi "Convenzione di Vienna - marchio comune" .....	31
11.2	Convenzione bilaterale Svizzera - Francia .....	32
11.3	Convenzione bilaterale Svizzera - Spagna .....	32
11.4	Convenzione bilaterale Svizzera - Austria .....	32
11.5	Convenzione bilaterale Svizzera - Italia.....	32
11.6	Convenzione bilaterale Svizzera - Federazione Russa.....	32
<b>12</b>	<b>Oro vecchio, argento vecchio e cascami contenenti metalli preziosi</b>	<b>33</b>
12.1	Acquisto o scambio .....	33
12.2	Rivendita .....	33
12.2.1	Rivendita di scarti fusi.....	33
12.2.2	Rivendita degli scarti derivanti dalla loro propria attività .....	33
12.2.3	Rivendita di oro vecchio e argento vecchio nei negozi (occasioni) .....	34
12.3	Riutilizzo di oro vecchio e argento vecchio come materia prima per la fabbricazione.....	34
12.4	Elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti.....	34
<b>13</b>	<b>Ispezioni.....</b>	<b>35</b>
<b>14</b>	<b>Disposizioni finali.....</b>	<b>35</b>
<b>15</b>	<b>Indirizzi degli uffici di controllo dei metalli preziosi .....</b>	<b>35</b>

**16 Riproduzione dei marchi ufficiali utilizzati prima del 1 agosto 1995...36**



# 1 Nozioni fondamentali

## 1.1 Titolo dei metalli preziosi

Il titolo è la proporzione di metallo prezioso puro contenuto in una lega. Esso è espresso in millesimi (‰).

La Svizzera riconosce i seguenti titoli legali:

- per lavori in oro:            375    585    750    916    999
- per lavori in argento:        800    925    999
- per lavori in platino:        850    900    950    999
- per lavori in palladio:       500    950    999

Per le medaglie la legge prevede dei titoli supplementari.

## 1.2 Lavori di metallo prezioso (compresi i lavori misti)

Lavori in lega di metallo prezioso che raggiungono almeno uno dei titoli legali suindicati.

I lavori misti sono lavori fabbricati con diversi metalli preziosi presentanti un titolo legale.

## 1.3 Lavori plurimetallici

Lavori costituiti da parti di metallo prezioso con un titolo legale e da parti di metallo comune recanti una marchiatura corrispondente alla loro composizione effettiva. I diversi metalli devono essere riconoscibili dall'esterno, distinguersi per il loro colore e non devono presentare le caratteristiche dei lavori placcati.

## 1.4 Lavori placcati

Sono considerati tali i lavori sui quali uno strato di metallo prezioso è stato applicato in maniera indissociabile ad un supporto composto di altro materiale e che recano una marchiatura legale corrispondente alla loro composizione. Gli strati di metalli preziosi devono soddisfare alle esigenze minime seguenti:

### Spessore

Lo spessore minimo del rivestimento dev'essere di 5 micrometri per l'oro, il platino e il palladio e di 10 micrometri per l'argento (1 micrometro o micron = 1/1000 di millimetro).

Per le casse d'orologio e le loro parti complementari (in generale bracciali), la legge riconosce una qualità superiore chiamata "coiffe or" il cui spessore deve essere di almeno 200 micrometri.

### Titolo minimo

– oro	585‰
– argento	800‰
– platino	850‰
– palladio	500‰

## 1.5 Imitazioni

Secondo la legge, le seguenti categorie di lavori sono considerate imitazioni:

- i lavori di metalli preziosi che non raggiungono il titolo legale minimo o che non soddisfano le altre esigenze materiali richieste per i lavori di metallo prezioso;
- i lavori corrispondenti ai plurimetalli o ai placcati, ma che non possono essere designati come tali o che non adempiono le esigenze materiali per queste categorie di lavori.

## **2 Definizioni**

### **2.1 Oro di colore**

Appellativo applicabile a tutte le leghe di oro, eccettuate quelle di oro bianco, ossia all'oro rosso, giallo o verde in tutte le loro tonalità, il cui colore è generalmente conferito da additivi cromatici come l'argento e il rame.

### **2.2 Oro bianco**

Lega di colore bianco, ottenuta tramite aggiunta di palladio, di nichelio, di ferro, ecc.

### **2.3 Incollatura**

L'incollatura è equivalente alla saldatura.

### **2.4 Assemblaggio inseparabile**

È considerato inseparabile qualsiasi assemblaggio definitivo, ottenuto p.es. mediante saldatura, ribaditura, incollatura o pressatura.

### **2.5 Assemblaggio separabile**

È considerato separabile qualsiasi assemblaggio che può essere smontato e rimontato senza danneggiare il lavoro (avvitatura, copiglia, chiusura a pressione o clips).

È lecito fabbricare dei lavori costituiti da parti appartenenti a categorie di lavori differenti, sempre che tali parti siano assemblate in modo separabile. Ogni oggetto deve essere contrassegnato singolarmente.

Esempio: i braccialetti di metallo comune dorato montati su casse per orologi in oro devono recare la marchiatura "METALLO".

### **2.6 Incrostazione**

Elementi decorativi metallici, inseriti meccanicamente nell'oggetto mediante incrostazione, laminatura o martellatura. Le incrostazioni di metallo prezioso non sono considerate un rivestimento, ma come parte (componente) in metallo prezioso. I lavori comprendenti incrostazioni sono considerati come lavori misti o plurimetallici.

## **2.7 Indicazioni e menzioni come "ORO", "METALLO", ecc.; abbreviazioni e lingue**

Nel presente opuscolo, i caratteri delle indicazioni e dei marchi hanno solo valore di esempio. Tali indicazioni possono essere marchiate in tutte le lettere o in modo abbreviato. Le abbreviazioni devono essere esplicite e non dar adito a confusione: il nome dei metalli può essere espresso con il simbolo chimico (p.es. "Au" per l'oro, "Cu" per rame).

Le indicazioni e le marchiature possono essere apposte in francese, tedesco, italiano e inglese.

### **3 Prescrizioni per la marchiatura**

#### **3.1 Principio**

Le marchiature prescritte o ammesse dalla legge o dall'ordinanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. È vietata qualsiasi marchiatura ingannevole apposta su lavori di metallo prezioso, su plurimetalli, placcati, imitazioni e lavori suscettibili di essere confusi con tali categorie di lavori.

I lavori di metallo prezioso e quelli plurimetallici devono indipendentemente dal loro peso recare l'indicazione di un titolo legale e un marchio d'artefice registrato presso l'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi. I lavori plurimetallici devono inoltre recare l'indicazione del metallo comune utilizzato.

Anche gli oggetti più piccoli ed i gioielli "piercing" devono essere marcati con l'indicazione del titolo e il marchio d'artefice.

I lavori placcati devono recare le indicazioni relative al rivestimento di metallo prezioso e il marchio d'artefice.

#### **3.2 Marchio d'artefice**

Il marchio d'artefice può essere paragonato ad una firma; apponendo il proprio marchio d'artefice il titolare risponde della conformità della composizione e della marchiatura dei lavori assumendo in pari tempo le conseguenze di eventuali contestazioni.

Tale marchio va depositato presso l'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi a Berna. La sua durata di validità è di 20 anni.

Gli uffici di controllo dei metalli preziosi dispongono di uno schedario con tutti i marchi d'artefice registrati (ne esistono più di 12'000 tra svizzeri e esteri). Questo schedario è di pubblico dominio nel senso che ognuno può richiedere informazioni su un determinato marchio.

Esistono poche prescrizioni restrittive concernenti la forma del marchio; esso non deve assomigliare né ai marchi ufficiali né ad un altro marchio già registrato e va inoltre impresso sui lavori in modo chiaro e indelebile.

Esempi di marchio d'artefice (nero sulla carta è incavato sul metallo):



Le casse di orologio svizzere possono recare impresso un marchio d'artefice collettivo, vale a dire un marchio unico registrato da un gruppo di fabbricanti, ognuno dei quali possiede un proprio numero personale (integrato nel marchio, rappresentato dalle lettere XXX negli esempi seguenti):



L'impronta del marchio d'artefice deve corrispondere in tutti i particolari con la riproduzione del marchio depositato presso l'Ufficio centrale. Essa va apposta sul lavoro in modo chiaro e indelebile.

È vietato utilizzare un marchio d'artefice svizzero senza l'autorizzazione del suo titolare.

Il titolare di un marchio d'artefice deve notificare all'Ufficio centrale qualsiasi modificazione concernente il proprio marchio (cambiamento della ragione sociale, del domicilio, ecc.). La modificazione dello schedario dell'Ufficio centrale è gratuita.

Potete trovare tutte le informazioni necessarie per la registrazione del marchio di artefice nel nostro sito internet, al link seguente:

<https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/controllo-dei-metalli-preziosi/marchio-d-artefice.html>.

Vi preghiamo di farci pervenire in un primo tempo:

- il formulario per marchio d'artefice, compilato, datato e firmato;
- alcune bozze dell'immagine del marchio che desiderate far registrare come MA (si accettano anche degli schizzi), numerate in ordine di preferenza.

### **3.3 Marchiatura dei lavori destinati all'esportazione**

Le disposizioni legali svizzere non sono necessariamente riconosciute all'estero. È quindi compito degli esportatori stessi di assicurarsi che la composizione e la marchiatura dei lavori sia accettata nei paesi di destinazione, in particolare per quanto concerne i nuovi titoli e la marchiatura dei plurimetalli.

I lavori destinati all'esportazione possono essere muniti dall'esportatore - sotto la propria responsabilità e senza che sia necessario chiedere l'autorizzazione dell'Ufficio centrale - di marchiature non conformi alla LCMP, ma richieste o in uso nel paese di destinazione.

Se i lavori recano un'indicazione di qualità, essi devono essere muniti di un marchio d'artefice. In casi debitamente motivati, l'Ufficio centrale può accordare delle eccezioni.

## **4 Lavori di metallo prezioso**

### **4.1 Esigenze materiali**

Tutte le parti di un lavoro di metallo prezioso devono avere almeno il titolo impresso. La legge svizzera non permette nessuna tolleranza di titolo verso il basso.

Per i lavori fabbricati mediante procedimento di elettroformatura il titolo dell'oggetto fuso per intero deve corrispondere almeno al titolo scolpito sui lavori.

#### **4.1.1 Saldature**

- Le saldature di lavori in oro devono essere effettuate con una lega dello stesso materiale e avente almeno il titolo del lavoro stesso.

Sono ammesse le eccezioni seguenti:

- i lavori in lega di oro superiore ai 750‰ devono venir assemblati con saldature presentanti un titolo di almeno 750‰;
  - per le catene in oro con maglie di diametro inferiore a 1 millimetro vengono accettate saldature senza oro.
- Le saldature per i lavori in platino devono contenere almeno 800‰ di metalli preziosi.
  - Le saldature per i lavori in palladio devono contenere almeno 700‰ di metalli preziosi.
  - Le saldature per i lavori in argento devono contenere almeno 550‰ di argento.

Per quanto concerne le saldature costituite in leghe con un titolo inferiore o da altre materie è ammessa una tolleranza massima di 10 millesimi rispetto al titolo del lavoro fuso integralmente.

#### **4.1.2 Argento dorato (vermeil) e argento placcato oro**

Lo strato d'oro deve avere un titolo minimo di almeno 585‰.



### **4.1.3 Parti in oro da 750‰ ammesse sui lavori in oro da 999‰ o 916‰**

Per motivi tecnici, i lavori in oro da 999‰ e 916‰ possono comprendere le parti seguenti - non marcate - in oro da 750‰:

- aghi e clips, compresi ponti e staffe;
- ganci e "otto" di sicurezza, moschettone;
- tubetti degli "otto" di sicurezza;
- scattini e palline di sicurezza;
- copiglie per cerniere;
- gambi e gambi filettati per bottoni e orecchini, incluse le alette (pulsanti);
- clips, compresi i ponti degli orecchini.

### **4.1.4 Parti di oro bianco ammesse su lavori di platino**

Per i lavori di platino, le parti citate alla cifra 4.1.3 possono essere in oro bianco. Per quanto possibile, devono essere marchiate con la dicitura "ORO", "OR" o "GOLD".

### **4.1.5 Parti di metallo comune ammesse per motivi tecnici**

#### **4.1.5.1 In generale**

Per motivi tecnici i lavori in metalli preziosi possono avere parti in metallo comune

Le parti in metallo comune non possono essere utilizzate allo scopo di far apparire i lavori più solidi, più pesanti o ricchi di metallo prezioso di quanto lo siano realmente.

Per quanto ciò sia tecnicamente possibile, le parti di metallo comune devono recare la dicitura "METALLO" o il nome specifico del metallo o della lega utilizzati, p. es. "ACCIAIO", "INOX" o "OTTONE"; se ciò non è possibile queste parti devono allora distinguersi per mezzo del colore dal metallo prezioso.

Le parti autorizzate di metallo comune possono anche essere costituite da metallo prezioso d'un titolo inferiore a quello inciso. Per quanto ciò sia tecnicamente possibile, esse devono recare la dicitura "METALLO".

Le parti ammesse sono quelle menzionate nei paragrafi seguenti; in casi debitamente motivati, e previa presentazione di campioni o disegni tecnici, l'Ufficio centrale può tuttavia accordare altre eccezioni.

#### 4.1.5.2 Lavori di metalli preziosi

Per motivi tecnici, i lavori di metalli preziosi possono comprendere dei meccanismi o delle parti costitutive di metalli comuni. Sono segnatamente autorizzati:

- meccanismi e clips per strumenti per scrivere;
- meccanismi per accendini;
- lame di coltelli, parti di cavatappi, levacapsule e articoli analoghi;
- molle;
- fili d'assemblaggio in acciaio per collane (il filo d'acciaio non deve avere carattere decorativo);
- calamite di fermagli;
- sistemi di sicurezza a molla o a pressione per spille per cravatte o spille dette "pin's".

#### 4.1.5.3 Lavori d'argento

sono inoltre ammesse le parti seguenti di metalli comuni:

- fermagli delle cravatte americane tipo "Country";
- cricchi di fermagli per braccialetti e collane;
- fermagli o sistemi di sicurezza per spille (aghi, palline di sicurezza, cerniere) e clips per orecchini, compresi i ponti;
- copiglie per cerniere;
- aghi per "pin's".

di metalli o leghe anallergiche, unicamente:

- gambi e viti per gioielli "piercing";
- gambi e gambi filettati per bottoni e orecchini, incluse le alette (pulsanti).

#### **4.1.6 Pepite d'oro**

L'oro nativo sotto forma di pepite ("nuggets") è ammesso sui lavori di metalli preziosi e sui lavori plurimetallici, indipendentemente dal titolo e dai criteri distintivi cromatici.

#### **4.1.7 Lavori imbottiti**

I lavori di metallo prezioso e le parti di metallo prezioso dei plurimetalli non possono contenere al loro interno metalli, comprese leghe di metalli preziosi a titolo inferiore, o altre sostanze diverse dal metallo prezioso che costituisce la massa principale.

In particolare è vietato rinforzare lavori di metallo prezioso allo scopo di farli apparire al consumatore più solidi, più pesanti e più ricchi di metallo prezioso di quanto lo siano realmente.

Per le merci qui appresso, sono ammesse delle eccezioni giustificate da esigenze tecniche:

- candelabri, vasi e oggetti simili di argento: per assicurare una migliore stabilità dell'insieme è autorizzato il riempimento del piedistallo con mastici o materiale simile. Sono pure accettate le placche di base di metallo comune avvitate all'oggetto e che recanti la menzione "METALLO". Il riempimento delle colonne o dei bracci dei candelabri è per contro vietato;
- coltelli da tavola, posate per l'insalata, servizi da taglio, coltelli da dessert, utensili per la manicure e per la toilette, ecc. con manici formati da un guscio di argento riempito di mastice.

In casi debitamente motivati e previa presentazione di campioni o disegni tecnici, l'Ufficio centrale può accordare altre eccezioni.

#### **4.1.8 Parti non metalliche**

##### **4.1.8.1 In generale**

Le parti non metalliche (vetro, pietre preziose, legno, plastica, ecc.) sono ammesse purché possano facilmente essere contraddistinte dal metallo prezioso, la loro dimensione sia visibile e non rechino né un rivestimento né una colorazione suscettibile di scambiarsi per dei metalli preziosi.

#### 4.1.8.2 Cornici per fotografie in argento

Le cornici per fotografie fabbricate con una lamiera stampata in argento incollata su un supporto non metallico sono ammesse anche se la parte in argento è per esempio riempita di gesso, materia plastica o colla.

È vietato rinforzare le cornici d'argento con metalli comuni.

#### 4.1.9 **Lavori misti**

##### 4.1.9.1 In generale

I diversi metalli preziosi che costituiscono un lavoro misto devono avere almeno il titolo legale minimo previsto per ogni singolo metallo secondo la cifra 1.1.

Le parti costituite da metalli preziosi che potrebbero essere confuse con un rivestimento possono essere contrassegnate con un'indicazione del titolo solo se il loro spessore è di almeno 500 micrometri e è visibile; altrimenti sono considerate rifinite in superficie.

##### 4.1.9.2 Distinzione dei colori dei lavori misti

Trattamenti meccanici della superficie di diversa natura non sono considerati come modificazione di colore (p.es. una parte pulita a specchio, l'altra parte spazzolata).

I diversi metalli preziosi che compongono un lavoro misto devono essere distinguibili tramite il loro colore.

Per contro, i lavori costituiti da

- oro bianco con platino,
- oro bianco o platino con palladio,
- oro bianco o platino con argento, oppure
- palladio con argento

possono essere considerati lavori misti se la differenza di colore tra i metalli costitutivi è sufficientemente netta e la marchiatura del lavoro è abbastanza esplicita da escludere qualsiasi possibilità di confusione o se il colore di uno dei metalli è stato modificato mediante una rifinitura di superficie giusta la cifra 6.

##### 4.1.9.3 Perfezionamenti di superficie sui lavori di metallo prezioso

Le rifiniture di superficie sono elencate alla cifra 6.

## **4.2 Marchiatura**

### **4.2.1 In generale**

Ad eccezione degli oggetti menzionati all'articolo 45 OCMP, i lavori di metallo prezioso devono recare, accanto al marchio d'artefice, l'indicazione del loro titolo legale in millesimi, espresso in cifre arabe. L'indicazione del titolo deve venir apposta in modo visibile, leggibile, indelebile e avere un'altezza minima di almeno 0.5 millimetri.

Se il lavoro è composto di differenti leghe dello stesso metallo prezioso, l'indicazione del titolo deve corrispondere al titolo della lega più debole. Fanno eccezione le medaglie e i piccoli lingotti montati su un supporto con titolo inferiore; in tale caso ogni parte viene marcata con la rispettiva indicazione del titolo.

Le indicazioni del titolo sui lavori di platino e palladio devono venir completate con la marchiatura del metallo corrispondente, per esteso o mediante abbreviazione come "Pt" o "Pd".

Sono ammesse marchiature e menzioni supplementari come il titolo in carati per l'oro o la dicitura "sterling" per i lavori di argento con un titolo di 925 millesimi.

### **4.2.2 Lavori in argento dorato (vermeil) e in argento placcato oro**

Oltre a recare l'indicazione del titolo e il marchio d'artefice, i lavori d'argento completamente dorati o placcati oro devono essere designati come argento.

#### Esempi:

argento dorato: ARGENTO, VERMEIL, Ag, STERLING

argento placcato: ARGENTO PLACCATO ORO G oppure  
SILVER GOLDELECTROPLATED

### **4.2.3 Marchiatura dei lavori misti**

#### **4.2.3.1 Principio**

I lavori misti possono essere messi in commercio come tali solo se recano l'indicazione del titolo su ogni metallo prezioso.

#### **4.2.3.2 In generale**

Se i metalli preziosi che costituiscono un lavoro misto sono identificabili per il colore, le indicazioni del titolo vanno apposte su ogni metallo prezioso.

Per i lavori costituiti da diverse parti del medesimo metallo prezioso è sufficiente che una sola di queste parti rechi l'indicazione del titolo.

Un solo marchio d'artefice per lavoro è sufficiente.

Se necessità tecniche o estetiche impediscono di marcare una parte del lavoro, la marchiatura può essere effettuata sull'altra parte.

In tal caso la marchiatura sarà completata con il nome o il simbolo chimico dei metalli interessati, p. es. "Ag 925/Au 750". Il metallo predominante in volume va menzionato per primo. Può inoltre essere indicato il peso del metallo prezioso.

Se i metalli preziosi non sono differenziabili per il loro colore, può essere apposta solamente l'indicazione del titolo corrispondente al metallo meno prezioso. I metalli preziosi sono classificati in ordine di valore nel seguente modo: argento, palladio, oro, platino.

### **4.2.4 Forniture e prodotti semifiniti**

Le parti costituenti (forniture) e i prodotti semifiniti (lavori non finiti o loro parti) di metalli preziosi sono ammessi con l'indicazione del titolo e il marchio d'artefice, solo con l'indicazione del titolo o solo con il marchio d'artefice oppure anche senza nessuna indicazione.

Colui che assembla o termina un lavoro è responsabile della conformità della marchiatura e della sua composizione.

### **4.3 Disposizioni complementari per i prodotti dell'industria orologeria**

#### **4.3.1 Principio relativo alla chiusura delle casse per orologi**

Su una cassa per orologio interamente costituita da metalli preziosi, le differenti parti costitutive devono essere in contatto, p.es. fondo in oro su inquadratura in oro.

#### **4.3.2 Parti ammesse di metallo comune**

- movimenti per orologi e loro parti come quadranti, corone, pignoni di ricarica e pulsanti;
- barrette a molla, copiglie e viti per fissare il bracciale alla cassa e/o il fermaglio (fibbia, chiusura "dépliant", ecc.) sul bracciale;
- altri pezzi a molla;
- viti per la chiusura del fondo;
- viti per regolare la lunghezza dei braccialetti;
- tubetti di pignoni di ricarica montati in modo separabile sulle casse in oro, platino e palladio;
- tubetti di pignoni di ricarica montati in modo separabile o inseparabile sulle casse in argento;
- portamovimento e anelli d'incassatura;
- cuvette per casse d'orologio, sempre che rechino la marchiatura della loro composizione, p.es. "METALLO" o "STAINLESS STEEL".

#### **4.3.3 Parti in oro bianco su casse e braccialetti in platino**

I tubetti dei pignoni di ricarica fissati in modo inseparabile (p.es. saldati o infissi) sulle casse per orologi in platino possono essere di oro bianco.

In casi debitamente motivati, e previa presentazione di campioni o disegni tecnici, l'Ufficio centrale può ammettere su le casse e i braccialetti di orologi in platino altre parti facenti funzione di chiusura, sicurezza o molla in oro bianco.

#### **4.3.4 Marchiatura facoltativa delle parti di movimenti in metallo prezioso**

I quadranti, i movimenti (p.es. sugli orologi "scheletro") e le parti di movimenti (p.es. rotori) nonché le corone o pulsanti di metallo prezioso sono ammessi con l'indicazione del titolo in millesimi o in carati. L'applicazione del marchio d'artefice non è obbligatorio.



## **5 Plurimetalli**

### **5.1 Principio**

I lavori plurimetallici possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e sono adeguatamente marchiati. Se ciò non è il caso, essi rientrano nella categoria delle imitazioni.

### **5.2 Esigenze materiali**

#### **5.2.1 In generale**

Nei plurimetalli la proporzione tra metalli preziosi e metalli comuni deve apparire chiaramente. In tale caso, le parti di metallo prezioso possono essere assemblate in modo inseparabile con il metallo comune (saldate, rivettate, incollate, ecc.).

I plurimetallici devono essere composti unicamente di parti di metallo prezioso e di parti di metallo comune. Non sono autorizzate parti placcate o aventi le caratteristiche delle imitazioni; in altri termini le parti di metallo comune non devono essere rifinite in superficie con oro, argento, platino o palladio.

I lavori plurimetallici non devono inoltre presentare le caratteristiche dei placcati.

Se la parte costituita da metallo prezioso può essere confusa con un rivestimento, essa non deve essere assemblata in modo inseparabile con il metallo comune; sono ammessi solamente gli assemblaggi separabili, come ad es. l'avvitatura.

Le parti di metallo prezioso d'uno spessore di almeno 500 micrometri non sono considerate come aventi il carattere di lavori placcati; lo spessore deve essere visibile.

Nei lavori plurimetallici, le parti di metallo prezioso con titolo inferiore al titolo legale minimo e recanti la dicitura "METALLO" sono considerate metallo comune.

Sono applicabili per analogia le prescrizioni concernenti le parti di materie non metalliche di cui alla cifra 4.1.8.1.

Le prescrizioni concernenti la saldatura (cifra 4.1.1) non sono applicabili ai lavori plurimetallici con assemblaggi di metalli preziosi e metalli comuni.

### **5.2.2 Distinzione dei colori dei lavori plurimetallici**

I diversi metalli preziosi che compongono un lavoro plurimetallico devono avere una differenza di colore sufficientemente netta e la marchiatura del lavoro sufficientemente esplicita per escludere qualsiasi pericolo di confusione. Il colore di uno dei metalli può essere modificato mediante una rifinitura di superficie giusta la cifra 6.

### **5.2.3 Rifiniture di superficie sui lavori plurimetallici**

Le rifiniture di superficie sono elencate alla cifra 6.

## **5.3 Marchiatura**

Le parti di metallo prezioso e di metallo comune vanno marchiate separatamente:

- parti di metallo prezioso: indicazione del titolo e marchio d'artefice;
- parti di metallo comune: indicazione del tipo di metallo o "METALLO".

Se un lavoro è composto di più parti di metalli preziosi e di metalli comuni è sufficiente marciare una sola parte di ogni componente.

Se esigenze tecniche o estetiche impediscono di marciare una parte del lavoro, la marchiatura può essere effettuata sull'altra parte. In tal caso le indicazioni del titolo saranno completate con il nome del rispettivo metallo; sono autorizzate le abbreviazioni ed i simboli chimici (p.es. "ORO 750/TITANIO" o "ACCIAIO/Ag 925"). Il metallo predominante in volume deve essere menzionato per primo. Può inoltre essere indicato il peso del metallo prezioso.

## 6 Rifiniture di superficie sui lavori di metalli preziosi e lavori plurimetallici

Ad eccezione delle prescrizioni di cui alla cifra 4.1.9.2 concernenti la distinzione dei colori dei lavori misti e alla cifra 5.2.2 concernenti la distinzione dei colori dei lavori plurimetallici, sono ammesse le seguenti rifiniture di superficie:

### 6.1 Sui metalli preziosi

a) Rifiniture di superficie metalliche (p.es. galvaniche) in base allo specchietto seguente:

<b>su</b>	<b>autorizzati</b>
oro	rodio, rutenio, platino, oro
argento	rodio, rutenio, platino, oro, palladio, argento; doratura o placcatura oro, sino al 100% della superficie, su riserva della marchiatura prevista alla cifra 4.2.2
platino	rodio, rutenio, platino
palladio	rodio, rutenio, platino, oro, palladio

I rivestimenti in metalli preziosi devono essere ai titoli minimi seguenti:

- oro                    585‰
- argento                800‰
- platino                850‰
- palladio               500‰

Se lega di base e rivestimento sono costituiti dal medesimo metallo, il rivestimento deve essere almeno al titolo della lega del metallo di base.

b) Strati intermedi di metalli comuni

Gli strati intermedi di metalli comuni sono vietati nei lavori di metalli preziosi (gioielleria, posate e stoviglie, casse d'orologi e loro parti complementari, ecc.).

Per motivi tecnici sono ammesse le seguenti eccezioni:

- gli strati intermedi di metallo comune su medaglie d'argento e sull'oreficeria decorativa d'argento che non entra in contatto con le derrate alimentari (cavatappi, levacapsule, vassoi, vasi, candelieri, trofei, cornici per fotografie, ecc.);
- gli strati intermedi costituiti da una lega bianca di rame-stagno su lavori in argento dorato o placcato d'oro.

Le parti munite di tali rivestimenti, strati intermedi inclusi, devono raggiungere almeno il titolo scolpito sul lavoro; le determinazioni del titolo devono essere effettuate comprendendo lega di base, rivestimento e strati intermedi.

c) Trattamenti chimici o termici durevoli

P.es. "oro blu", argento solforato.

d) Rifiniture non metalliche

P.es. lacca, smalto o niello.

e) Rifiniture con carattere non metalliche

Il rivestimento è ottenuto mediante deposito fisico in fase di vapore (PVD) o chimico (CVD), composto da metalli e da non-metalli e che presenta un carattere non metallico (p.es. TiC, TiN). Il rivestimento non deve avere il colore di un metallo prezioso o di una lega di metalli preziosi.

Questi rivestimenti necessitano di un'autorizzazione da parte dell'Ufficio centrale.

Le parti munite di tali rivestimenti devono raggiungere almeno il titolo scolpito; eventuali determinazioni del titolo devono essere eseguite comprendendo la lega di base e il(i) rivestimento(i).

## 6.2 Sui metalli comuni

### a. Trattamenti chimici o termici durevoli

P.es. acciaio brunito.

### b. Rifiniture non metalliche

P.es. lacca, smalto o niello.

### c. Rivestimento di metallo comune d'un altro colore

Un rivestimento di metallo comune d'un altro colore applicato sulla parte costituita da metallo comune.

## **7 Lavori placcati**

### **7.1 Principio**

I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e sono marchiati conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 OCMP. Se ciò non è il caso, essi rientrano nella categoria delle imitazioni.

### **7.2 Esigenze materiali**

Sui lavori placcati il rivestimento di metallo prezioso va applicato sulla parte della superficie che caratterizza l'oggetto o che ne è indispensabile alla funzione. Si possono quindi designare come "placcati" o "coiffe oro" i lavori che hanno solamente una parte della superficie rivestita di metallo prezioso.

La tolleranza negativa concernente lo spessore del rivestimento di metallo prezioso è del 20%.

Le parti o le superfici non rivestite dei lavori placcati o appartenenti alla categoria "coiffe oro" non devono recare nessun rivestimento più fine del medesimo metallo prezioso; p.es. non sono ammesse parti semplicemente dorate su un lavoro parzialmente placcato oro.

Sulle parti o superfici non placcate di lavori parzialmente placcati non sono ammessi nemmeno i trattamenti di superficie il cui colore o la cui composizione possono essere confusi con il rivestimento di metallo prezioso. Il deposito giallo di nitrato di titanio su un lavoro parzialmente placcato oro non è per esempio lecito.

Le prescrizioni concernenti la distinzione dei colori come definite per i lavori misti (cifra 4.1.9.2) e per i lavori plurimetallici (cifra 5.2.2) non sono applicabili ai lavori placcati. Le prescrizioni di cui alla cifra 6 sono invece applicabili per analogia alle rifiniture di superficie dei lavori placcati.

## 7.3 Marchiatura

Il lavori placcati devono essere marcati nel modo seguente:

### 7.3.1 Marchiatura tradizionale

a) con la parola "PLACCATO" accompagnata dalla menzione del procedimento di fabbricazione simbolizzata da una delle seguenti lettere:

**L** per il placcato laminato

**G** per il placcato galvanico e

b) con un marchio d'artefice

La marchiatura può essere completata con il nome del metallo di rivestimento, con l'indicazione dello spessore in micrometri e la parola "micron" per intero o in forma abbreviata.

Esempi: "PLACCATO G" + marchio d'artefice

"PLACCATO ORO G 10 MICRON" + marchio d'artefice

### 7.3.2 Marchiatura secondo le normative internazionali

In sostituzione della marchiatura prevista al paragrafo 7.3.1, e secondo la norma ISO 3160, le casse placcate oro e le loro parti complementari (bracciali per orologio) possono portare le seguenti indicazioni:

a) con due lettere che indica il tipo di rivestimento, ossia:

**GR** per laminato

**GP** per tutti gli altri tipi di placcato

**GC** per le "coiffes" oro sulle casse d'orologio e sulle loro parti complementari

b) con l'indicazione dello spessore del rivestimento in micrometri e

c) con un marchio d'artefice.

Esempi: "GP 10" + marchio d'artefice

"GC 250" + marchio d'artefice

Per le casse d'orologio la marchiatura deve essere apposta all'esterno.

Sui lavori parzialmente placcati ogni parte deve essere marchiata individualmente. La parte non placcata deve recare obbligatoriamente l'indicazione del genere di metallo (p.es. "ACCIAIO") o la parola "METALLO". Se per ragioni tecniche o estetiche non è possibile marciare una parte, la marchiatura può essere apposta sull'altra parte. È lecito marciare le relative parti (p.es. "INQUADRATURA PLACCATA G 10/FONDO ACCIAIO").

Se il lavoro presenta dei rivestimenti di metalli preziosi di spessori differenti, si indicherà solo il valore inferiore.

#### **7.4 Marchiature vietate**

Le seguenti indicazioni e marchiature sono vietate sui lavori placcati nonché nei relativi stampati pubblicitari:

- l'indicazione del titolo in millesimi o carati, le marchiature di qualità espresse in tutte lettere e le espressioni combinate con diciture come "... fino" oppure "... puro", p.es. "ORO FINO" o "ARGENTO PURO";
- indicazioni concernenti la proporzione o il peso del metallo prezioso utilizzato;
- marchiature combinate con il nome di metalli preziosi (p.es. "OR AMERICAN", "GOLDOR");
- tutte le marchiature e menzioni che potrebbero indurre in errore sulla composizione o sul valore del lavoro.

#### **7.5 Indicazioni di grandezza, numeri, riferimenti**

Le indicazioni di grandezza, i numeri, i riferimenti, ecc. apposti sui lavori come montature per occhiali o fibbie di braccialetti devono essere corredate delle abbreviazioni "mm", "n.", "rif." allorquando possono dar adito a confusioni con le indicazioni usuali utilizzate per il titolo o gli spessori dei rivestimenti (carati, millesimi, micrometri, ecc.).

Le indicazioni conformi alle norme internazionali riconosciute sono invece ammesse senza aggiunte.



## **7.6 Marchiature combinate**

Le designazioni combinate con il nome di metalli preziosi sono ammesse, sempre che siano depositate come marchi di fabbrica, accompagnate dalle indicazioni complementari "S.A.", "AG", "S.a.r.l.", "Co", "Cie", "Marca depositata", "GmbH", "Ltd", "®", "©", "™", ecc. Nei casi che possono dar adito a confusioni, l'Ufficio centrale può esigere una designazione complementare.

## **8 Imitazioni**

### **8.1 Esigenze materiali**

Per le imitazioni non sono stati fissati requisiti sulla composizione materiale.

### **8.2 Marchiatura**

La marchiatura delle imitazioni deve corrispondere alla loro composizione reale.

Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati.

Le espressioni anglosassoni "gold plated", "silver plate" e "silver plated" sono ammesse come traduzioni dei termini "dorati" e "argentati", sempre che:

- la marchiatura "GOLD PLATED" sia ammessa su etichette, pubblicità, prospetti, ecc.; essa è ammessa sui lavori propriamente detti solo se completata con la dicitura "DORATO";
- le marchiature "SILVER PLATE" e "SILVER PLATED" sono ammesse senza menzioni complementari su etichette, pubblicità, prospetti, ecc. nonché sui lavori stessi.

Le prescrizioni per l'oro sono pure valide per platino e palladio.

Le cifre 7.4 - 7.6 sono applicabili per analogia; marchiature come "24K GOLD PLATED" o "1/10 12 KGF" sono vietate.

Sono previste delle prescrizioni speciali per la marchiatura degli utensili da tavola e delle posaterie argentate.

Sono invece ammesse delle marchiature di fantasia come p.es. "AMERIKANER".

### **8.3 Servizi da tavola e posate**

L'indicazione della quantità (peso) d'argento fatta depositare è ammessa per i servizi da tavola e le posate. Tali lavori possono essere marchiati conformemente alle relative norme internazionali ottenibili presso l'Associazione svizzera della normalizzazione (ASN), o un'altra istituzione nazionale di normalizzazione.

## **9 Altre prescrizioni concernenti la marchiatura**

### **9.1 Marchiature specifiche di determinati settori industriali o artigianali**

Per le merci diverse dai lavori di orologeria, gioielleria, oreficeria e dagli articoli assimilabili come strumenti per scrivere, accendini, ecc., è lecito utilizzare delle marchiature particolari - anche combinate con i nomi dei metalli preziosi - allorquando sono tradizionali per determinati settori industriali o artigianali. Tali marchiature non devono indurre in errore per quanto concerne la qualità reale del prodotto.

Le indicazioni del titolo in millesimi o in carati, le marchiature di qualità espresse in tutte lettere e le diciture combinate con dei termini come "... fino" o "... puro" (p.es. "ORO FINO" o "ARGENTO PURO") sono vietate.

Trattasi segnatamente di oggetti in legno, cuoio, porcellana, vetro, ecc. decorati con fogli di oro, argento, platino o palladio, martellati, vaporizzati sotto vuoto, o sui quali i summenzionati metalli sono stati applicati mediante galvanizzazione o sotto forma di liquidi o paste trattate termicamente.

#### Esempi di marchiature ammesse:

- cornici per quadri o altri oggetti di legno, cuoio, ecc. decorati p.es. con fogli di metalli preziosi:

BLATTGOLD, ECHTES BLATTGOLD, CADRE OR, GOLDRAHMEN, BLATTSILBER, FEUILLE D'OR, FOGLIO D'ORO

- merci di legno, cuoio, materia plastica, ecc., dorate sotto vuoto:

GOLDENE CD, GOLDVERZIERUNG

- merci di porcellana o vetro con decorazioni di metalli preziosi:

ARGENTO SU PORCELLANA, SILBERPORZELLAN, SILBERRAND, BORD ARGENT, GLANZSILBER, SILBERDEKOR, POLIERSILBER, AUFBRENNGOLD, ecc.

- stampati, carte da visita, libri:

STAMPA ORO, GOLDDRUCK

Per la marchiatura e la presentazione delle merci qui appresso possono inoltre essere utilizzate delle marchiature analoghe:

- altri articoli che non possono essere confusi con lavori di metalli preziosi o lavori placcati come utensili casalinghi, mobili, rubinetteria, ecc.;
- prodotti dell'industria alimentare o cosmetica (biglie di zucchero argentate, mandorle dorate, liquori contenenti pagliette d'oro martellato, ecc.).

## **9.2 Utilizzazione del nome dei metalli preziosi**

L'utilizzazione del nome di metalli preziosi nella pubblicità è autorizzata quando esso concerne palesemente il colore e non la composizione d'un prodotto o se rinvia all'immagine simbolica del metallo prezioso.

## **9.3 Fatture, corrispondenza**

I fabbricanti e i grossisti possono menzionare nella loro corrispondenza commerciale e nelle fatture le informazioni concernenti la composizione effettiva dei lavori e semilavorati nonché delle forniture e dei prodotti, anche se tali indicazioni non sono conformi alle prescrizioni legali (p.es. indicazione dello spessore in micrometri trattandosi di lavori dorati).

Le marchiature di qualità come l'indicazione del titolo o dello spessore nelle fatture devono corrispondere alla realtà.

Colui che immette nel commercio la merce è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni legali materiali e formali.

## **9.4 Certificati di garanzia**

I certificati di garanzia consegnati in occasione della vendita di lavori che garantiscono p.es. la sostituzione o la riparazione del rivestimento deteriorato sono autorizzati, sempre che essi rechino il nome e l'indirizzo del venditore.

## 10 Controllo e punzonatura ufficiale

Ogni cassa d'orologio in oro, argento, platino o palladio, di fabbricazione nazionale o importata e commercializzata in Svizzera o esportata è sottoposta al controllo e alla punzonatura ufficiale obbligatoria.

Per le casse d'orologio costituiti di metallo prezioso e di metallo comune (plurimetallici), la marchiatura ufficiale è facoltativa.

Per tutti i lavori diversi dalle casse d'orologio, il controllo e la conseguente punzonatura ufficiale sono facoltativi.

Un solo marchio ufficiale è utilizzato per tutti i generi di metalli preziosi e per tutti i titoli: la testa del cane san Bernardo:



### Prescrizioni disciplinanti il controllo e la punzonatura ufficiale

I lavori devono essere presentati completi alla marchiatura ufficiale; le casse d'orologio aperte. Se vengono marchiate ufficialmente solo singole parti di lavori, il richiedente si assume - apponendo la sua firma - la responsabilità della conformità legale dei lavori terminati.

Per quanto possibile, i lavori vanno presentati in uno stadio di fabbricazione che permetta di ridurre al minimo i rischi di deterioramento. Devono tuttavia trovarsi in uno stadio sufficientemente avanzato affinché i marchi impressi e il lavoro stesso non possano subire modifiche in fase di ultimazione.

L'ufficio di controllo appone il marchio ufficiale accanto all'indicazione del titolo e al marchio d'artefice. È sufficiente un solo marchio ufficiale, sempre che sia visibile all'esterno del lavoro. Le casse d'orologio sulle quali il fabbricante ha apposto la marchiatura completa all'interno del fondo devono essere munite all'esterno di un'indicazione del titolo supplementare. In tal caso l'ufficio di controllo apporrà due marchi ufficiali, uno all'interno e uno all'esterno del fondo.

Quando è richiesto il marchio della convenzione di Vienna, la marcatura completa deve trovarsi sulla parte esterna della cassa d'orologio (indicazione del titolo, marchio d'artefice, "testa di cane San Bernardo" e "marchio comune").

Sui lavori misti è sufficiente apporre un unico marchio ufficiale; quest'ultimo viene apposto anche se tutte le marchiature si trovano su un solo metallo principale.

I plurimetalli possono venir marchiati ufficialmente soltanto se la parte di metallo prezioso reca l'indicazione del titolo e il marchio d'artefice e se lo spazio per apporre il marchio ufficiale è sufficiente. Questo è valido anche se l'indicazione del metallo comune figura sulla parte in metallo prezioso.

Per la punzonatura con il "punzone comune" della Convenzione di Vienna, i lavori devono soddisfare sia le prescrizioni nazionali sia quelle della Convenzione. Le prescrizioni della Convenzione possono essere consultate sul sito ufficiale [www.hallmarkingconvention.org](http://www.hallmarkingconvention.org).

## 11 Convenzioni internazionali sul controllo dei metalli preziosi

**Guadagno di tempo - minori spese - facilità all'importazione - garanzia internazionale.**

Questi sono i vantaggi offerti dalle convenzioni internazionali sul controllo dei metalli preziosi che la Svizzera ha firmato in vista di facilitare il commercio con un certo numero di Stati. Occorre tuttavia rilevare che le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera e enumerate qui appresso non corrispondono necessariamente con le prescrizioni della legislazione svizzera sul controllo dei metalli preziosi. L'Ufficio centrale ragguaglia a tal riguardo.

### 11.1 Convenzione del 15 novembre 1972 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metalli preziosi "Convenzione di Vienna - marchio comune"

Gli stati membri di questa convenzione multilaterale sono elencati nel sito ufficiale [www.hallmarkingconvention.org](http://www.hallmarkingconvention.org).

Un lavoro che rechi il marchio ufficiale di uno Stato contraente e il marchio comune della convenzione ("bilancia") non subirà più né un nuovo controllo né una nuova marchiatura ufficiale da parte degli altri paesi firmatari.

Un vantaggio supplementare risiede nel fatto che non è più necessario registrare il marchio d'artefice nel paese di destinazione.

**Marchi comunitari della convenzione multilaterale sul controllo e sulla marchiatura dei lavori di metallo prezioso**

Oro



375 - 585 - 750  
916 - 999

Argento



800 - 925 - 999

Platino



850 - 900  
950 - 999

Palladio



500 - 950 - 999

## **11.2 Convenzione bilaterale Svizzera - Francia**

Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali apposti dai due Stati e soppressione del doppio controllo dei lavori.

Non è più necessario registrare il marchio d'artefice nel paese di destinazione.

Per ulteriori informazioni: [www.admin.ch/ch/i/rs/c0\\_941\\_334\\_91.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_941_334_91.html).

## **11.3 Convenzione bilaterale Svizzera - Spagna**

Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali apposti su le casse d'orologio e le loro parti complementari (p.es. bracciali per orologio).

Per ulteriori informazioni: [www.admin.ch/ch/i/rs/c0\\_941\\_333\\_2.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_941_333_2.html).

## **11.4 Convenzione bilaterale Svizzera - Austria**

Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali apposti sulle casse d'orologio.

Per ulteriori informazioni: [www.admin.ch/ch/i/rs/c0\\_941\\_316\\_3.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_941_316_3.html).

## **11.5 Convenzione bilaterale Svizzera - Italia**

I lavori svizzeri che recano un marchio ufficiale non devono essere muniti del marchio di identificazione dell'importatore previsto dalla legge italiana; parimenti il marchio di identificazione italiano è riconosciuto in Svizzera come marchio d'artefice. Le casse per orologi munite del marchio d'identificazione italiano non sono subordinate alla marchiatura ufficiale obbligatoria.

Per ulteriori informazioni: [www.admin.ch/ch/i/rs/c0\\_941\\_345\\_4.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_941_345_4.html).

## **11.6 Convenzione bilaterale Svizzera - Federazione Russa**

Riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali di garanzia apposti dai due Stati sui lavori di metalli preziosi dell'industria orologiera, e soppressione del doppio controllo dei lavori in oro, argento, platino e palladio. Non è più necessario registrare il marchio di artefice nel paese di destinazione.

Per ulteriori informazioni: [www.admin.ch/ch/i/rs/c0\\_941\\_366\\_5.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_941_366_5.html).



## **12 Oro vecchio, argento vecchio e cascami contenenti metalli preziosi**

### **12.1 Acquisto o scambio**

L'acquisto o lo scambio di oro vecchio e argento vecchio come orologi, gioielli e altri lavori personali usati, di metalli preziosi, plurimetalli, placcati e imitazioni, inclusi gli oggetti di oreficeria o argenteria, accendini, penne stilografiche, occhiali, denti, ponti, corone dentarie come pure cascami contenenti metalli preziosi, non sono regolamentati nella legislazione sui metalli preziosi.

Rimangono riservate le disposizioni cantonali concernenti l'acquisto di oggetti di seconda mano (patente per commercio ambulante, ecc.).

Il commercio di oro vecchio e argento vecchio viene effettuato sotto completa responsabilità dell'acquirente, il quale, in caso di dubbio riguardo alla provenienza della merce, dovrà avvisare le autorità di polizia.

### **12.2 Rivendita**

#### **12.2.1 Rivendita di scarti fusi**

Se il materiale acquistato (scarti contenenti metalli preziosi, oro vecchio e argento vecchio) è fuso prima della vendita, il lingotto deve essere munito di un marchio di fonditore registrato presso l'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi.

Se questi prodotti della fusione non sono destinati ad essere rivenduti direttamente ad un titolare d'una patente di fonditore e saggiatore di commercio, prima della loro commercializzazione devono essere saggiati.

#### **12.2.2 Rivendita degli scarti derivanti dalla loro propria attività**

I fabbricanti che fondono i cascami di fabbricazione derivanti dalla loro propria attività (limature, ecc.) per la vendita devono essere titolari di una patente individuale di fonditore registrato presso l'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi. Il prodotto della fusione destinato ad essere venduto deve essere contrassegnato dal marchio individuale di fonditore.

Se questi prodotti della fusione non sono destinati ad essere rivenduti direttamente ad un titolare d'una patente di fonditore e saggiatore di commercio, prima della loro commercializzazione devono essere saggiati.

### **12.2.3 Rivendita di oro vecchio e argento vecchio nei negozi (occasioni)**

La rivendita di lavori d'occasione o di seconda mano comporta dei rischi. In parecchi casi tali lavori non sono conformi alla legislazione svizzera sul controllo dei metalli preziosi (titolo inferiore, parti di metallo comune non ammesse, marchiatura non conforme o incompleta, ecc.). Prima della rivendita essi saranno quindi controllati minuziosamente e, se necessario, adeguati. Se del caso, possono essere presentati per esame ad un ufficio di controllo dei metalli preziosi.

### **12.3 Riutilizzazione di oro vecchio e argento vecchio come materia prima per la fabbricazione**

L'utilizzazione di questi materiali comporta dei rischi (titoli inferiori, eccessi di saldatura a titolo basso, parti di metallo comune, ecc.). Sconsigliamo vivamente di riutilizzare il metallo prezioso proveniente dall'acquisto di oro vecchio o di argento vecchio.

### **12.4 Elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti**

Gli elenchi seguenti possono essere consultati in internet:

- elenco dei titolari delle patente di fonditore e dei saggiatori del commercio: [Fusione e saggio dei metalli preziosi](#).
- elenchi dei saggiatori-fonditori i cui marchi sono riconosciuti a livello internazionale (lista "Good delivery"):
  - oro + argento: [www.lbma.org.uk/the-good-delivery-list](http://www.lbma.org.uk/the-good-delivery-list)
  - platino + palladio: [www.lppm.com/display.aspx?type=gooddelivery](http://www.lppm.com/display.aspx?type=gooddelivery)

## **13 Ispezioni**

Il Controllo dei metalli preziosi ispeziona tutte le ditte che fabbricano lavori sottoposti alla legge sui metalli preziosi, che ne fanno commercio o eseguono operazioni che necessitano di un'autorizzazione (fabbriche, laboratori, grossisti, negozi al dettaglio, ditte di vendita per corrispondenza, supermercati, boutiques, ecc.).

Le ispezioni vengono generalmente annunciate prima. Lo scopo di queste ispezioni consiste, da un canto, nel permettere all'ispettore del controllo dei metalli preziosi di assicurarsi che la merce fabbricata, in stock e quella messa in commercio sia conforme alle prescrizioni e, d'altro canto, che le disposizioni in materia di oro vecchio, argento vecchio e cascami contenenti metalli preziosi, siano osservate. Queste visite servono pure al contatto personale e all'informazione.

L'ispettore ha il diritto di

- ispezionare la ditta;
- controllare la fabbricazione, gli stock e i locali di vendita;
- prelevare campioni e lavori per l'esame approfondito;
- esigere informazioni e consultare i documenti utili, in modo particolare fatture e inventari.

I responsabili delle ditte sono tenuti a collaborare e a fornire tutte le informazioni richieste.

## **14 Disposizioni finali**













Il presente opuscolo entra in vigore il 1 maggio 2010 e sostituisce la versione del 1 novembre 2009.

## **15 Indirizzi degli uffici di controllo dei metalli preziosi**

L'elenco degli indirizzi dei uffici di controllo è disponibile sul internet: [Indirizzi del controllo dei metalli preziosi](#).

# 16 Riproduzione dei marchi ufficiali utilizzati prima del 1 agosto 1995

## Lavori di metallo prezioso

Oro			Argento		Platino
750‰	585‰	375‰*	925‰	800‰	950‰
Helvetia	Écureuil	Morgenstern	Canard	Coq de bruyère	Bouquetin
					
					

\* solamente per cassa d'orologio

## Casse d'orologio di provenienza estera

Oro			Argento		Platino
750‰	585‰	375‰	925‰	800‰	950‰
Lynx 1	Lynx 2	Titre bas	Gentiane 1	Gentiane 2	Tête de lièvre
